



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 01

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto 12 ottobre 2021 e decreto 29 ottobre 2021 recanti modifiche del decreto 7 marzo 2006, recante: «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale».

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulle Gazzette Ufficiali nn. 304 del 23-12-2021 e 308 del 29-12-2021 sono stati pubblicati i decreti indicati in oggetto.

Si trasmettono in allegato i suddetti provvedimenti invitando gli Ordini, nell'ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All. n. 2

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.L.

Firmato digitalmente da

**FILIPPO
ANELLI**

O = FNOMCEO
C = IT

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 ottobre 2021

Modifica del decreto 7 marzo 2006, recante: «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale». (21A07637)

(GU n.308 del 29-12-2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE, nonché dal decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto, in particolare l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni, il quale dispone che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2006, n. 60, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto 7 marzo 2006, il quale prevede che «La partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia. I requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione. Per i cittadini comunitari dell'Unione europea è considerata valida l'iscrizione al corrispondente dell'albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso di formazione»;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera b), del richiamato decreto ministeriale 7 marzo 2006, che richiede, ai fini della presentazione della domanda per la partecipazione al concorso di formazione specifica in medicina generale, il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

Considerato che, per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il requisito del diploma di laurea, ove non ancora posseduto al momento della presentazione della domanda, è richiesto in un momento successivo a quello dell'inoltro della suddetta domanda di partecipazione al concorso e, comunque, in un momento utile ai fini della partecipazione alla prova d'esame ed alla preventiva verifica da parte degli Atenei, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale;

Ritenuto di dover scongiurare una disparità di trattamento tra gli aspiranti al concorso di accesso ai corsi di specializzazione universitaria e gli aspiranti al concorso di accesso ai corsi di formazione specifica in medicina generale, al fine di non

pregiudicare questi ultimi che, in attesa del conseguimento del diploma di laurea, non potrebbero partecipare al relativo concorso;

Considerato, inoltre, di dover prevenire futuri contenziosi da parte di laureandi che al momento dell'inoltro della domanda di ammissione al concorso di accesso al corso di formazione specifica in medicina generale non hanno ancora conseguito il relativo diploma di laurea;

Acquisito il parere favorevole anche delle regioni e delle province autonome che hanno espresso l'esigenza che il requisito della laurea sia posseduto entro il giorno antecedente la data del concorso, riservandosi di effettuare le opportune verifiche in data successiva al concorso medesimo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad una modifica dell'art. 5 e dell'art. 6 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5 (Requisiti generali di ammissione al concorso), comma 1, dopo le parole «La partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale e' riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia.» sono inserite le seguenti «Il diploma di laurea in medicina e chirurgia deve essere conseguito entro il giorno antecedente alla data di espletamento del concorso.»;

b) all'art. 6 (Domanda e termine di presentazione) la lettera b) del comma 2 e' soppressa.

Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2021

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. prev. n. 2795

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 ottobre 2021

Modifica del decreto 7 marzo 2006, recante: «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale». (21A07470)

(GU n.304 del 23-12-2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE, nonché dal decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto, in particolare l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni, il quale dispone che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 6 del predetto decreto 7 marzo 2006, il quale, nel dettare i criteri per l'attribuzione dei punteggi da assegnare durante la correzione, dispone che «Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte»;

Considerato che, per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, non è previsto alcun limite per il superamento della relativa prova concorsuale;

Ritenuto di dover scongiurare una disparità di trattamento tra gli aspiranti al concorso di accesso ai corsi di specializzazione universitaria e gli aspiranti al concorso di accesso ai corsi di formazione specifica in medicina generale, al fine di non pregiudicare questi ultimi;

Considerato, inoltre, che l'assenza di limiti nella formazione delle graduatorie del concorso di accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, garantirebbe la massima copertura dei posti banditi dalle regioni e province autonome e, conseguentemente, il totale utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione per la formazione in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 3, comma 6, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, eliminando la previsione del limite minimo di 60 risposte esatte per il superamento della prova concorsuale;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 3, comma 6, del decreto del Ministro della salute 7

marzo 2006, citato in premessa, le parole «Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte» sono soppresse.

Art. 2

1. Il presente decreto ha validita' dal momento della sua adozione e non esplica effetti retroattivi rispetto alle graduatorie concorsuali relative ai precedenti concorsi.

Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2961